

Obbligo del CIN per le strutture ricettive dal 1.1.2025

In seguito all'avvio ufficiale della **Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR)**, a partire **dal 1° gennaio 2025** tutte le strutture turistiche e le unità immobiliari utilizzate per locazioni turistiche o locazioni brevi, compresi i B&B, devono dotarsi del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**. Inoltre sono stati introdotti specifici obblighi in materia di **sicurezza degli impianti**.

Cos'è il CIN

Il Codice Identificativo Nazionale:

- è un codice alfanumerico di 16 caratteri che **identifica la struttura ricettiva**;
- **viene attribuito dal Ministero del Turismo** previa domanda da presentare **in via telematica** attraverso la **piattaforma *bdsr.ministeroturismo.gov.it*** accedendo con SPID o CIE;
- **deve essere esposto all'esterno dello stabile** in cui è collocato l'appartamento o la struttura;
- **deve essere indicato in ogni annuncio** ovunque pubblicato (Airbnb, Booking, carta stampata, ecc.).

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati a richiedere l'attribuzione del CIN sono i **proprietari o gestori delle strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere** (come ad esempio *residence, villaggi turistici, campeggi, ostelli, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi*)

Dispositivi e requisiti di sicurezza

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche gestite in qualunque forma (sia imprenditoriale sia non imprenditoriale) devono essere munite di **dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio** funzionanti nonché di **estintori portatili** a norma di legge.

Inoltre, quelle **gestite in forma imprenditoriale** devono essere munite dei **requisiti di sicurezza degli impianti** prescritti dalla normativa vigente.

Da tali obblighi sono, invece, **esonerate le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere** (ad esempio *bed & breakfast e affittacamere*).

Le sanzioni previste

In caso di violazione dei suddetti obblighi sono previste le seguenti sanzioni.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

RAG. FABIO BOVI
*Ragioniere Commercialista
Revisore legale dei conti
Consulente tecnico del Giudice*

DOTT. MATTIA BOVI
Dottore Commercialista

DOTT. NICOLA BOVI
Dottore Commercialista



ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO

TANIA BORRINI
Consulente del Lavoro

L'**assenza del CIN** è punita con una multa **da 800 € fino a 8.000 €**, in rapporto alle dimensioni della struttura.

Per la **mancata esposizione del CIN** è prevista una multa **da 500 € fino a 5.000 €** in base alle dimensioni della struttura, oltre all'immediata rimozione dell'annuncio irregolare.

In caso di **assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori**, la sanzione va **da 600 € fino a 6.000 €**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale dubbio o necessità.

Guidizzolo, 28 dicembre 2024

Dott. Mattia Bovi

